Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 116

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 30 aprile 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 116 DEL 30 APRILE 1977:

LEGGE 6 aprile 1977, n. 148.
Ratifica ed esecuzione del trattato che modifica talune disposizioni finanziarie dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un consiglio unico ed una commissione unica delle Comunità europee, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1975.

LEGGE 6 aprile 1977, n. 149.
Ratifica ed esecuzione del trattato che modifica talune disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca europea degli investimenti, firmato a Bruxelles il 10 luglio 1975.

LEGGE 6 aprile 1977, n. 150.
Approvazione ed esecuzione dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla decisione del consiglio delle Comunità europee, adottata a Bruxelles in pari data.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 116 DEL 30 APRILE 1977:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 23: **Cartiere italiane riunite, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 6 aprile 1977. — **Mediocredito centrale, istituto centrale per il credito a medio termine, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 aprile 1977. — **Cagi maglierie, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **OMSA, società per azioni, in Faenza:** Obbligazioni sorteggiate il 31 marzo 1977. — **Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 24 gennaio 1977. — **Pirelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 12 aprile 1977. — **Interbanca, banca per finanziamenti a medio e lungo termine, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 aprile 1977. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale, in Roma:** Obbligazioni « IRI - Elettricità 5,50 % » sorteggiate il 5 aprile 1977. — **SAIAD, società per azioni (in liquidazione), in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 12 aprile 1977. — **Luigi Prada, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 aprile 1977. — **SIO - Società per l'industria dell'ossigeno e di altri gas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Prestito obbligazionario 5,50 % - 1960-80 » sorteggiate il 30 marzo 1977. — **SIO - Società per l'industria dell'ossigeno e di altri gas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Prestito obbligazionario 5,50 % - 1962-80 » sorteggiate il 30 marzo 1977. — **Profilati a freddo Brollo, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 marzo 1977. — **Cascami 1872 - Filatura italiana della seta, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 febbraio 1977.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1977, n. 147.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Isernia ad acquistare un immobile.

N. 147. Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Isernia viene autorizzata ad acquistare dal sig. Carmine Angelone, al prezzo di L. 36.000.000, un suolo edificatorio di mq 1200 sito in Isernia alla località S. Leucio, distinto in catasto alla partita n. 6374, foglio 78, particelle 222 e 223, da destinare alla costruzione della sede camerale e di un centro promozionale economico provinciale.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1977
Registro n. 5 Industria, foglio n. 96

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1977.

Nomina del presidente del comitato dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il decreto legislativo 19 marzo 1945, n. 79, il decreto legislativo 1° febbraio 1946, n. 21, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 settembre 1946, n. 1006 e la legge 9 aprile 1953, n. 296, sull'ordinamento dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali;

Visto l'art. 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1340, con il quale l'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali è stata trasferita al Ministero dell'interno;

Viste le dimissioni presentate dall'avv. Lodovico Montini, presidente del comitato dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla nomina del nuovo presidente del comitato dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali conferendo l'incarico ad un Sottosegretario di Stato per l'interno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno:

Decreta:

L'on. dott. Nicola Lettieri, Sottosegretario di Stato per l'interno, è nominato presidente del comitato dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali.

Il Ministro per l'interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1977

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1977
Registro n. 9 Interno, foglio n. 259

(4553)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1976.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il proprio decreto 23 ottobre 1974, registrato presso la Corte dei conti, addì 8 febbraio 1975, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 125, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Vista la nota telegrafica n. 45284 in data 3 maggio 1976, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha comunicato di aver designato il dott. Roberto Giannarelli quale suo rappresentante effettivo in seno alla commissione stessa in sostituzione del dott. Carlo Rotunno destinato ad altro incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Roberto Giannarelli è chiamato a far parte, in qualità di membro effettivo, della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione ed in sostituzione del dott. Carlo Rotunno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1977
Registro n. 3 *Lavoro, foglio n.* 290

(4020)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1977.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore carpenteria metallica pesante operanti in provincia di Lucca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, modificata dalla legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che nelle aziende industriali del settore carpenteria metallica pesante operanti in provincia di Lucca si è determinata una situazione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore carpenteria metallica pesante operanti in provincia di Lucca ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° aprile 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4280)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1977.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Caserta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1972 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Caserta;

Vista la nota n. 21102 del 10 dicembre 1976 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Caserta, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

D'Angelo dott. Biagio, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Solofrano geom. Mario, rappresentante del genio civile;

Veccia dott. Michele, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Amicone dott. Placido, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Guadalupo Gino, Senneca Antonio, Pastore Santo, Fusetto Rodolfo, Beneduce Italo, Manzo Natale e Del Prete Livio, rappresentanti dei lavoratori;

Cimmino comm. Luca, Zimbardi dott. Luigi, Letizia Francesco e Peterlin dott. Paolo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Armone Antonio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1977

Il Ministro: ANSELMI

(3646)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1977.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Pesaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 24 agosto 1974 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Pesaro;

Vista la nota n. 12976 dell'11 dicembre 1976 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Pesaro, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

D'Ilio dott. Flavio, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Cassaro geom. Francesco, rappresentante del genio civile;

Clini dott. Giancarlo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Cola p. a. Urbano, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Cicerchia Lorenzo, Fresina Giuseppe, Pulisca Antonio, Alessandrini Washington, Gianlorenzi Vito, Crinelli Norberto e Taras Giuseppe, rappresentanti dei lavoratori;

Marchetti dott. Antonio, Ottaviani dott. Michele, Nori Washington e Girometti Dino, rappresentanti dei datori di lavoro;

Giavoli rag. Gualtiero, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1977

Il Ministro: ANSELMI

(3645)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1977.

Rettifica del decreto ministeriale 23 dicembre 1976, riguardante l'elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio precedente decreto di data 23 dicembre 1976, con il quale è stato approvato l'elenco delle industrie insalubri, di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie, che sostituisce quello di cui al decreto ministeriale 12 luglio 1912, e successive modifiche;

Visto che il punto 63 delle « industrie di seconda classe », deve intendersi anziché « (vedi voce n. 50) »: « (vedi voce n. 49) »;

Visto che il punto 65 « industrie di seconda classe », deve intendersi anziché « (vedi voce n. 34 KH) »: « (vedi voce n. 33) »;

Visto che il punto 91 delle « industrie di seconda classe », deve intendersi anziché « (vedi voce n. 57, 2ª classe) »: « (vedi voce n. 56, 2ª classe) »;

Ritenuto di dover procedere alle rettifiche soprariportate;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco delle industrie insalubri « industrie di seconda classe » di cui al decreto ministeriale di data 23 dicembre 1976 è così rettificato:

63) Iuta (vedi voce n. 49).

65) Lacche, smalti e pitture (vedi voce n. 33).

91) Saponi naturali: produzione e lavorazione (vedi voce n. 56, 2ª classe).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(3865)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « II Fiera campionaria generale », in Ancona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « II Fiera campionaria generale », che avrà luogo ad Ancona dal 25 giugno al 3 luglio 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 30 marzo 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(3687)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1977.

Ulteriori disposizioni aggiuntive per l'applicazione delle norme comunitarie sul riconoscimento delle distillerie che lavorano prodotti vinicoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto 21 agosto 1976, contenente norme relative alla distillazione obbligatoria dei sotto prodotti della vinificazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 4 settembre 1976;

Visto il proprio decreto 1° ottobre 1976, contenente disposizioni aggiuntive per l'applicazione di norme comunitarie sulla distillazione dei prodotti vinicoli, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 15 ottobre 1976;

Atteso che ricorrono motivi, per la completa applicazione delle norme comunitarie sulla distillazione nel settore vinicolo, di riaprire il termine di cui all'art. 2, primo comma, del predetto decreto 1° ottobre 1976;

Decreta:

Art. 1.

Possono essere iscritte nell'elenco di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 1° ottobre 1976, citato in premessa, anche le distillerie che presentano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il nuovo termine di trenta giorni da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, domanda di riconoscimento a distillare, secondo la disciplina comunitaria, i prodotti vinicoli.

A seguito della disposizione di cui al precedente comma, acquistano validità le domande tardive pervenute prima della pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Le domande presentate nel termine previsto dal primo comma del presente decreto e le altre di cui al secondo comma si intendono accolte se non sono respinte entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1977

Il Ministro: MARCORA

(4082)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1977.

Ricostituzione del collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (ENAIP), approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1113 del 5 aprile 1961 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 611 del 2 aprile 1974;

Ritenuta la necessità di provvedere ai sensi dell'art. 13 del citato statuto al rinnovo delle cariche in seno al collegio dei revisori dei conti dell'Ente;

Viste le designazioni fatte dal comitato esecutivo nazionale ACLI e dal consiglio di amministrazione dell'ENAIP;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale è, per la durata di un triennio, così composto:

Carinci dott. Franco, membro effettivo, presidente e Motta dott. Domenico, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Aristodemo dott. Franco, membro effettivo e Tigani rag. Alfredo, membro supplente, in rappresentanza del comitato esecutivo nazionale delle ACLI;

Cima dott. Rinaldo, membro effettivo e Lizzul dott. Rodolfo, membro supplente, in rappresentanza del consiglio di amministrazione dell'ENAIP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4080)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1977.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre vaccino antitubercolare nell'officina farmaceutica della ditta Ghimas S.n.c., in Casalecchio di Reno.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 4729 in data 28 marzo 1970, la ditta Ghimas S.n.c. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Casalecchio di Reno (Bologna), via R. Fucini, 2, vaccino antitubercolare preparato con germi uccisi;

Vista la lettera pervenuta in data 26 febbraio 1977, con la quale la ditta rinuncia alla citata autorizzazione;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto l'art. 180 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Ghimas S.n.c. l'autorizzazione a produrre vaccino antitubercolare preparato con germi uccisi nell'officina farmaceutica sita in Casalecchio di Reno (Bologna), via R. Fucini, 2, concessa con decreto ministeriale n. 4729 in data 28 marzo 1970.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 4 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4124)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « II Mostra nazionale dell'alimentazione dolciaria - Miad », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « II Mostra nazionale dell'alimentazione dolciaria - Miad », che avrà luogo a Torino dal 12 al 16 maggio 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 4 aprile 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(3885)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XXXI Mercato internazionale della pelletteria - Mipel », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XXXI Mercato internazionale della pelletteria - Mipel », che avrà luogo a Milano dal 9 al 13 giugno 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 4 aprile 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(3884)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1977.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nel laboratorio annesso alla farmacia dott. Borgognoni, in Casorate Primo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. n. 2185 in data 14 giugno 1958, la farmacia dott. Borgognoni fu autorizzata a produrre nel laboratorio annesso alla farmacia stessa sita in Casorate Primo (Pavia), piazza Mira n. 1, specialità medicinali chimiche già registrate;

Vista la lettera pervenuta in data 24 febbraio 1977, con la quale la ditta rinuncia alla citata autorizzazione;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla farmacia dott. Borgognoni l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nel laboratorio annesso alla farmacia sita in Casorate Primo (Pavia), piazza Mira, 1, concessa con decreto A.C.I.S. n. 2185 in data 14 giugno 1958.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 4 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4123)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1977.

Determinazione del tasso di interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963;

Visto il decreto interministeriale n. 327079 del 12 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1976, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 252, con il quale il tasso di interesse annuo da applicare alle operazioni di finanziamento a favore delle imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont e di quelle che si insediano nelle aree dei nuclei di industrializzazione è stato fissato nella misura del 15,35% annuo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e, in particolare, l'art. 20, con il quale fra l'altro, si dispone che:

a) il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

b) detto tasso, successivamente, si modificherà automaticamente e periodicamente in connessione col variare del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito, secondo modalità fissate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Ritenuto che la determinazione del tasso di riferimento è effettuata in relazione:

a) al costo della provvista sostenuto dagli istituti di credito;

b) alla commissione riconosciuta agli istituti di credito per gli oneri connessi alla loro attività;

Vista la delibera assunta nella riunione del 4 febbraio 1977, con la quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio si è espresso favorevolmente in ordine alla misura del tasso di riferimento, comprensivo del costo del danaro e della commissione onnicomprensiva, per il settore del credito industriale, nonché in ordine alle modalità di variazione automatica e periodica del tasso di riferimento — da attuarsi con periodicità bimestrale per il costo di provvista dei fondi e con periodicità annuale per la commissione — in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, esprimendo, altresì, parere favorevole alla estensione di tale nuova procedura anche a settori diversi da quelli del credito industriale, ove le leggi vigenti per tali settori lo consentano;

Ritenuto che — non ostandovi alcuna espressa norma di legge — il sistema di variazione bimestrale della componente relativa al costo di provvista ed annuale della componente relativa alla « commissione » adottato per il settore del credito industriale possa essere applicato anche alle operazioni di finanziamento previste dalle citate leggi n. 1457 e n. 357, di modo che la misura del tasso massimo di interesse possa variare nei termini suddetti adeguando il costo di provvista dei fondi alle effettive condizioni di mercato così da non interrompere il flusso dei finanziamenti nell'ipotesi di aumento del costo stesso e da consentire economie per contributi negli interessi nell'ipotesi di riduzione del ripetuto costo di provvista ottenendo, anche sotto tale aspetto, uniformità di applicazione nel complesso settore dei crediti agevolati;

Decreta:

Art. 1.

Il tasso massimo di interesse da applicarsi alle operazioni di finanziamento a favore delle imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont e di quelle che si insediano nelle aree dei nuclei di industrializzazione è determinato nella misura del 15,95 % annuo costituita come segue:

a) 14,20 % quale costo di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,75 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività.

Art. 2.

Il tasso massimo di cui al precedente art. 1 si modificherà automaticamente con periodicità bimestrale in relazione al variare del costo medio per la provvista effettuata con emissioni obbligazionarie dagli istituti di credito mobiliare. Detto costo è pari alla media aritmetica ponderata dei costi, rilevati dalla Banca d'Italia, relativi, alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nei quattro mesi precedenti a quello in cui viene effettuata la segnalazione ai sensi del comma successivo.

La variazione o la conferma del costo medio per la provvista dei fondi sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, quindici giorni prima dell'inizio del bimestre successivo nel quale avrà effetto.

La variazione o la conferma del costo medio, come sopra comunicata, data la sua natura dichiarativa e per economie di tempo, sarà resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del relativo decreto ed avrà applicazione con decorrenza dal primo giorno del bimestre cui si riferisce.

Art. 3.

La commissione onnicomprensiva, che rappresenta l'altro elemento del tasso di riferimento, potrà variare anno per anno, anche sulla base dei costi sostenuti dagli istituti di credito per l'espletamento della loro attività.

La variazione o la conferma della commissione onnicomprensiva sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, e sarà da questo resa nota mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica con lo stesso decreto con cui si provvede in ordine alla determinazione del costo di provvista.

Agli effetti della determinazione del tasso massimo di interesse, l'eventuale variazione della commissione onnicomprensiva avrà decorrenza dal primo giorno del bimestre successivo alla relativa comunicazione al Ministero del tesoro da parte della Banca d'Italia.

Art. 4.

Il tasso massimo di interesse nella misura del 15,95 % annuo stabilita al precedente art. 1 si applicherà ai

contratti di mutuo stipulati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, mentre le modifiche automatiche di tale tasso in dipendenza del variare periodico del costo di provvista di fondi avranno inizio a partire dal bimestre maggio-giugno 1977, con le modalità indicate all'art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1977

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 204

(4551)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1977.

Determinazione del tasso agevolato da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963;

Visto il decreto interministeriale n. 326296 in data 7 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1976, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 121, con il quale il tasso agevolato annuo di interesse da porre a carico delle imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont e di quelle che si insediano nelle aree dei nuclei di industrializzazione è stato fissato nella misura del 5,75% in ragione d'anno;

Visto il decreto interministeriale n. 187847 in data 13 aprile 1977, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, con il quale viene fissato nella misura annua del 15,95% il tasso massimo di interesse da applicarsi alle operazioni di finanziamento a favore delle imprese sopraindicate, e viene introdotto un sistema automatico di variazione del tasso medesimo con periodicità bimestrale e con le modalità indicate nel suddetto decreto interministeriale;

Ritenuta l'opportunità di estendere il predetto sistema automatico di variazione anche per la determinazione del tasso agevolato di interesse in questione di modo che questo varii nella stessa misura con cui avvengono le variazioni del tasso massimo di interesse;

Ritenuta la necessità di adottare il presente provvedimento con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima seduta;

Decreta:

Art. 1.

Il tasso di interesse agevolato da porre a carico delle imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont e di quelle che si insediano nei nuclei di industrializzazione è fissato nella misura del 6,35% in ragione d'anno.

Art. 2.

La misura del tasso agevolato di interesse di cui al precedente art. 1 si modificherà automaticamente nella stessa misura, con la stessa decorrenza e con le medesime modalità con cui varierà il tasso massimo di interesse stabilito con il decreto n. 187847 indicato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1977

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 203

(4552)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1977.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 13 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1977, con il quale viene autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1977;

Visto l'art. 8 del citato decreto, che dà facoltà al Ministro per il tesoro di disporre, con proprio decreto, emissioni di buoni ordinari del Tesoro da collocare esclusivamente presso la Banca d'Italia;

Decreta:

Per il mese di aprile 1977 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, per un importo di lire 1.000 miliardi che verranno interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia ai fini della successiva cessione agli operatori che ne facciano richiesta.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in L. 96,30 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1977.

L'emissione sarà effettuata il giorno 29 aprile 1977.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1977

p. *Il Ministro*: MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1977
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 205

(4651)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 20/1977. Prezzo dei giornali quotidiani

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1484;

Visto il provvedimento del C.I.P. n. 21/1974 del 30 maggio 1974;

Viste le richieste della Federazione italiana editori giornali (ultima quella in data 7 aprile 1977) per la revisione del prezzo dei giornali quotidiani;

Vista la proposta della commissione centrale della distribuzione della carta per quotidiani e periodici;

Ritenuto necessario provvedere alla revisione del prezzo dei giornali quotidiani in relazione agli aumenti verificatisi nei costi di produzione, tenendo peraltro conto dei provvedimenti di sostegno dell'editoria;

Ritenuto opportuno disciplinare anche i prezzi degli abbonamenti per sei numeri settimanali dei giornali quotidiani;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

1. — A modifica del provvedimento del C.I.P. n. 21/1974 del 30 maggio 1974 il prezzo massimo dei giornali quotidiani è stabilito, con decorrenza dal 1° maggio 1977, in L. 200, indipendentemente dal numero delle pagine.

2. — I prezzi attualmente praticati per gli abbonamenti annuali a sei numeri settimanali di giornali quotidiani non possono, temporaneamente, subire aumenti e, comunque, non possono superare l'importo di L. 40.000 (quarantamila).

Roma, addì 29 aprile 1977

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(4652)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantotto società cooperative

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1977 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Grosseto, soc. coop. a r.l., in Torino, costituita per rogito Baglio in data 10 aprile 1968, rep. n. 20217, reg. soc. n. 396/68;

2) società cooperativa edilizia Del Sole, soc. coop. a r.l., in Torino, costituita per rogito Baglio in data 28 novembre 1968, rep. n. 20899, reg. soc. n. 1207/68;

3) società cooperativa edilizia Corallo, soc. coop. a r.l., in Alba (Cuneo), costituita per rogito Toppino in data 21 giugno 1971, rep. n. 4490, reg. soc. n. 799;

4) società cooperativa di produzione e lavoro Operai Panettieri, soc. coop. a r.l., in Novara, costituita per rogito Prolo in data 18 gennaio 1950, rep. n. 461/286, reg. soc. n. 2209;

5) società cooperativa di produzione e lavoro S.A.P. strade, asfalti e pavimentazioni, soc. coop. a r.l., in Milano, costituita per rogito Livreri in data 12 novembre 1971, rep. n. 257587, reg. soc. n. 147629;

6) società cooperativa edilizia Grazia, soc. coop. a r.l., in Milano, costituita per rogito Raja in data 22 giugno 1966, rep. n. 44554, reg. soc. n. 129803;

7) società cooperativa di produzione e lavoro CO.N.A.M. (cooperativa nazionale artisti e musicisti), soc. coop. a r.l., in Milano, costituita per rogito Marsico in data 20 marzo 1968, rep. n. 49796, reg. soc. n. 135632;

8) società cooperativa edilizia Camignano, soc. coop. a r.l., in Milano, costituita per rogito Fasola in data 5 marzo 1968, rep. n. 361201, reg. soc. n. 135581;

9) società cooperativa edilizia Militus Domus, fra mutilati ed invalidi di guerra, soc. a r.l., in Milano, costituita per rogito Pedoja in data 11 aprile 1956, rep. n. 21430/10560, reg. soc. n. 96395;

10) società cooperativa edilizia Ericina, soc. coop. a r.l., in Milano, costituita per rogito Grillo in data 5 settembre 1963, rep. n. 18645/885, reg. soc. n. 122065;

11) società cooperativa edilizia Pina, soc. coop. a r.l., in Milano, costituita per rogito Grillo in data 15 luglio 1963, rep. n. 17999/849, reg. soc. n. 121232;

12) società cooperativa edile Acli Santa Francesca Romana, soc. coop. a r.l., in Milano, costituita per rogito Villa in data 14 aprile 1969, rep. n. 90312, reg. soc. n. 139386;

13) società cooperativa mista Viece, soc. coop. a r.l., in Milano, costituita per rogito Avanzini in data 4 luglio 1971, rep. n. 28653, reg. soc. n. 146571;

14) società cooperativa agricola San Giorgio di Abbadia Cerreto e Corte Palasio a r.l., in Lodi (Milano), costituita per rogito Signoris in data 31 ottobre 1961, rep. n. 8700/20486, reg. soc. n. 950;

15) società cooperativa agricola Produttori consorziati di Lodivecchio e Salerano al Lambro, soc. a r.l., in Lodivecchio (Milano), costituita per rogito Signoris in data 26 ottobre 1961, rep. n. 8696/20472, reg. soc. n. 952;

16) società cooperativa agricola Produttori consorziati di Mairago, soc. a r.l., in Mairago (Milano), costituita per rogito Signoris in data 16 ottobre 1961, rep. n. 8685/20449, reg. soc. n. 839;

17) società cooperativa edilizia La Betulla, soc. coop. a r.l., in S. Donato Milanese (Milano), costituita per rogito Andreottola in data 6 maggio 1971, rep. n. 171832, reg. soc. n. 145991;

18) società cooperativa edilizia San Francesco, soc. coop. a r.l., in S. Donato Milanese (Milano), costituita per rogito Sessa in data 30 marzo 1971, rep. n. 8837, reg. soc. n. 145518;

19) società cooperativa edificatrice Ceredo, soc. coop. a r.l., in Seregno (Milano), costituita per rogito Siggillino in data 17 settembre 1965, rep. n. 56694, reg. soc. n. 5090;

20) società cooperativa edilizia Bisbino, soc. coop. a r.l., in Como, costituita per rogito Bellini in data 4 maggio 1971, rep. n. 29638/5809, reg. soc. n. 7646;

21) società cooperativa edilizia Santi Pietro e Paolo, soc. a r.l., in Lomagna (Como), costituita per rogito Bosisio in data 13 marzo 1963, rep. n. 17034/5301, reg. soc. n. 1833;

22) società cooperativa agricola Padus, società coop. utenti macchine agricole (C.U.M.A.) a r.l., in Portalbera (Pavia), costituita per rogito Adamo in data 11 marzo 1965, rep. n. 6390, reg. soc. n. 942;

23) società cooperativa agricola Stalla sociale di Ponte di Piave, soc. coop. a r.l., in Ponte di Piave (Treviso), costituita per rogito Santomauro in data 24 settembre 1971, rep. n. 50896, reg. soc. n. 5935;

24) società cooperativa edilizia San Lorenzo, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Semino in data 21 agosto 1948, rep. n. 6987, reg. soc. n. 15708;

25) società cooperativa edilizia Parva Domus, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Ghigliotti in data 13 ottobre 1953, rep. n. 3985, reg. soc. n. 1745;

26) società cooperativa edilizia Lavoro e Solidarietà sociale, soc. coop. a r.l., in Pesaro, costituita per rogito Zaccarelli in data 8 giugno 1971, rep. n. 128747, reg. soc. n. 1757;

27) società cooperativa edilizia Primavera, soc. coop. a r.l., con sede in Ferrara, costituita per rogito Feletti in data 16 giugno 1970, rep. n. 11644/5886, reg. soc. n. 3316;

28) società cooperativa edilizia Diamante, soc. coop. a r.l., in Ferrara, costituita per rogito Barbaro in data 6 aprile 1963, rep. n. 13288/5627, reg. soc. n. 2335;

29) società cooperativa edilizia Spes X, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 17 aprile 1964, rep. n. 51886, reg. soc. n. 2410/64;

30) società cooperativa edilizia Magna Pars, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Tuccari in data 11 maggio 1964, rep. n. 509106, reg. soc. n. 2571;

31) società cooperativa edilizia Aureliana I, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Carusi in data 6 febbraio 1964, rep. n. 23694, reg. soc. n. 755/64;

32) società cooperativa edilizia NO.CA.RI, soc. a r.l., in Roma, costituita per rogito De Francesco in data 12 ottobre 1959, rep. n. 79703, reg. soc. n. 1779/59;

33) società cooperativa di produzione e lavoro Galleria coop., soc. a r.l., in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 14 aprile 1972, rep. n. 55752, reg. soc. n. 1423/72;

34) società cooperativa edilizia La Partenopea, soc. a r.l., in Roma, costituita per rogito Scavizzi in data 7 aprile 1954, rep. n. 71351, reg. soc. n. 2072;

35) società cooperativa edilizia Antonio Pacinotti, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Carusi in data 25 novembre 1965, rep. n. 27163, reg. soc. n. 2633/65;

36) società cooperativa edilizia La Baita, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito De Cerbo in data 16 settembre 1964, rep. n. 133595, reg. soc. n. 3428/64;

37) società cooperativa edilizia Casa Angelica 1964, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Mazza in data 25 settembre 1964, rep. n. 392816/9356, reg. soc. n. 3673/64;

38) società cooperativa trasporto G.P.S. gruppo portatori stampa, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Di Fabio in data 25 marzo 1969, rep. n. 713/294, reg. soc. n. 1090/69;

39) società cooperativa edilizia Pensionavia a r.l., in Roma, costituita per rogito Pietromarchi in data 3 aprile 1964, rep. n. 18232, reg. soc. n. 2156;

40) società cooperativa edilizia Argentaria 70, soc. coop. a r.l., in Colleferro (Roma), costituita per rogito Vigna-Taglianti in data 21 febbraio 1970, rep. n. 363732, reg. soc. n. 1340;

41) società cooperativa Edilfamiglia edilizia fra capi famiglie numerose ed altri a r.l., in Zagarolo (Roma), costituita per rogito Sales in data 20 novembre 1969, rep. n. 269941, reg. soc. n. 3626/69;

42) società cooperativa edilizia Giuseppe Latorre, in Castellaneta (Taranto), costituita per rogito D'Errico in data 2 marzo 1962, reg. soc. n. 2607;

43) società cooperativa edilizia San Ciro, soc. coop. a r.l., in Grottaglie (Taranto), costituita per rogito Grassi in data 30 ottobre 1970, rep. n. 43316, reg. soc. n. 3339;

44) società cooperativa edilizia Leila, soc. coop. a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Rivera in data 21 giugno 1971, rep. n. 88603, reg. soc. n. 21/71;

45) società cooperativa agricola Famiglia Rurale, soc. coop. a r.l., in Guasila (Cagliari), costituita per rogito Bonu in data 18 luglio 1959, rep. n. 2787, reg. soc. n. 2751;

46) società cooperativa agricola Unione Pastori di Senorbì, soc. coop. a r.l., in Senorbì (Cagliari), costituita per rogito Contu in data 25 giugno 1962, rep. n. 35992, reg. soc. n. 3314;

47) società cooperativa agricola Iniziativa agricola, soc. coop. a r.l., in Siurgus Donigala (Cagliari), costituita per rogito Bonu in data 16 settembre 1958, rep. n. 2359, reg. soc. n. 2634;

48) società cooperativa edilizia Ledro, soc. coop. a r.l., in Milano, costituita per rogito Viale in data 22 ottobre 1962, rep. n. 27422, reg. soc. n. 118602.

(3893)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 79

Corso dei cambi del 26 aprile 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	886,80	886,80	886,80	886,80	886,80	886,75	886,70	886,80	886,80	886,80
Dollaro canadese	846,70	846,70	847 —	846,70	846,80	846,65	846,60	846,70	846,70	846,70
Franco svizzero	350,12	350,12	349,98	349,98	350 —	350,10	349,75	350,12	350,12	350,10
Corona danese	148,27	148,27	148,10	148,27	148,28	148,25	148,28	148,27	148,27	148,25
Corona norvegese	167,73	167,73	167,70	167,73	167,70	167,70	167,67	167,70	167,73	167,75
Corona svedese	203,85	203,85	205,80	203,85	203,80	203,80	203,81	203,80	203,80	203,85
Fiorino olandese	360 —	360 —	359,90	360 —	360 —	319,98	360 —	360 —	360 —	360 —
Franco belga	24,499	24,499	24,49	24,499	24,48	24,45	24,49	24,499	24,499	24,50
Franco francese	178,76	178,76	178,60	178,76	178,75	178,75	178,72	178,76	178,76	178,75
Lira sterlina	1524,40	1524,40	1524,50	1524,40	1524,25	1524,35	1524,10	1524,40	1524,40	1524,40
Marco germanico	374,27	374,27	374,15	374,27	374,11	374,25	374,10	374,27	374,27	374,30
Scellino austriaco	52,672	52,672	52,65	52,672	52,70	52,65	52,66	52,672	52,672	52,68
Escudo portoghese	22,94	22,94	22,90	22,94	22,94	22,90	22,91	22,94	22,94	22,94
Peseta spagnola	12,897	12,897	12,8950	12,897	12,90	12,85	12,8950	12,897	12,897	12,90
Yen giapponese	3,19	3,19	3,1850	3,19	3,185	3,17	3,1870	3,19	3,19	3,20

Media dei titoli del 26 aprile 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	79,900
Redimibile 3,50 % 1934	99 —
» 3,50 % (Ricostruzione)	87 —
» 5 % (Ricostruzione)	98,200
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,475
» 5 % (Città di Trieste)	90,825
» 5 % (Beni esteri)	90,275
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	79,125
» 5,50 % » » 1968-83	76,350
» 5,50 % » » 1969-84	75,300
» 6 % » » 1970-85	77,075
» 6 % » » 1971-86	76,025
» 6 % » » 1972-87	75 —
» 9 % » » 1975-90	82,950
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	82,500
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,900
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	91,825
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,100
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	80,475
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	75,175
» poliennali 7 % 1978	93,650
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,125
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,325
» » 9 % 1980	87,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 aprile 1977

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	886,75
Dollaro canadese	846,65
Franco svizzero	349,935
Corona danese	148,275
Corona norvegese	167,70
Corona svedese	203,83
Fiorino olandese	360 —
Franco belga	24,494
Franco francese	178,74
Lira sterlina	1524,25
Marco germanico	374,185
Scellino austriaco	52,666
Escudo portoghese	22,925
Peseta spagnola	12,896
Yen giapponese	3,188

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria, carriera di concetto, delle stazioni sperimentali per l'industria (stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, relativo al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, con il quale questa amministrazione è stata autorizzata a bandire il concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria (stazione sperimentale delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria);

Visto il parere favorevole n. 6/76 del 24 novembre 1976 del Consiglio superiore della pubblica amministrazione concernente il programma di esami;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova (parametro 160) nel ruolo del personale di segreteria, carriera di concetto delle stazioni sperimentali per l'industria (stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di un diploma di qualifica per segretari di azienda o addetti alle segreterie di azienda e per corrispondenti commerciali in lingue estere rilasciati dagli istituti professionali di Stato o da quelli legalmente riconosciuti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e sempreché esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato per quei concorrenti che si trovino in una delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II - Ufficio concorsi - Via Molise n. 2 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (ufficio protocollo della Direzione generale degli affari generali).

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero o spedite per posta dopo il termine di cui trattasi.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quale disposizione di legge hanno diritto all'aumento del limite di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali o quelle eventualmente riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni oppure i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni, sia positive che negative, di cui al precedente art. 5 del presente decreto di concorso e, richiamate allo schema esemplificativo (allegato *A*) non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza e preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle forme prescritte che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purché debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato

emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — secondo le vigenti disposizioni in materia.

C) Certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

F) Certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3), della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonché la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*), *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purché sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio sulle materie indicate secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) ragioneria generale e computisteria;
2) istituzioni di diritto costituzionale ed amministrativo.

Colloquio:

Il colloquio verterà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

1) principi di economia politica e scienza delle finanze;
2) nozioni di diritto privato;
3) nozioni di statistica metodologica;
4) legislazione sulle stazioni sperimentali per l'industria;
5) nozioni di contabilità di Stato.

Art. 13.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 29 e 30 settembre 1977, con inizio alle ore 8,30, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Parlamentino.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

La data del colloquio sarà fissata direttamente dalla commissione.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 14.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei prescritti documenti di riconoscimento.

Art. 15.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di sei ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 16.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonché agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 477.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

Il vincitore del concorso sarà assunto con la qualifica di segretario in prova (parametro 160) nel ruolo del personale di segreteria, carriera di concetto, della stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi di Reggio Calabria, e con il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La nomina in ruolo avrà luogo dopo compiuto un periodo di sei mesi di prova ed in seguito al giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o di altre amministrazioni, presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sarà considerato decaduto dalla nomina il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'amministrazione, non assuma servizio nel termine prefisso, presso la stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria.

Al vincitore del concorso non compete alcun rimborso oltre quello relativo alle spese di viaggio dalla sua residenza alla sede della stazione sperimentale, ai sensi dell'art. 26 della legge 15 aprile 1961, n. 291.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1977
Registro n. 4 Industria, foglio n. 145

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . e residente in . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria, carriera di concetto, della stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perché . . . . (5).

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma . . . .

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . . (6).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perché, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . ovvero perché riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario dichiarare di aver prestato servizio come impiegato presso una pubblica amministrazione, indicando altresì gli eventuali motivi della risoluzione del rapporto d'impiego.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(4027)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile per coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa, riservati agli ex volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme da non più di tre anni che abbiano fatto domanda di prenotazione entro sei mesi dalla data del congedo, ai sensi dell'art. 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la notificazione in data 4 aprile 1974, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 aprile 1974, n. 103, con la quale sono stati messi a disposizione, per esclusivo conferimento ai sottufficiali delle tre Forze armate, trecentosettantatre posti nella qualifica di coadiutore — 2ª classe di stipendio parametro 133 — nel ruolo della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa;

Considerato che dei trecentosettantatre posti di cui alla suddetta notificazione, duecentosei non sono stati ricoperti da altrettanti sottufficiali in servizio permanente effettivo e precisamente: diciannove appartenenti all'Esercito; centottantadue alla Marina e cinque all'Aeronautica;

Visto l'art. 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente il conferimento senza concorso agli ex volontari della rispettiva Forza armata congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme da non più di tre anni dei posti d'impiego civile riservati ai sottufficiali rimasti vacanti per mancanza di aspiranti;

Decreta:

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa, duecentosei posti di coadiutore da conferire, ai sensi dell'art. 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191, agli ex volontari delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme da non più di tre anni, così suddivisi:

diciannove per gli ex volontari dell'Esercito;

centottantadue per gli ex volontari della Marina;

cinque per gli ex volontari dell'Aeronautica.

Possono partecipare al conferimento dei suddetti posti gli ex volontari che abbiano fatto domanda per l'impiego civile (prenotazione) entro sei mesi dal collocamento in congedo, come previsto dal secondo comma dell'art. 29 citato nelle premesse.

L'ordine di precedenza per la nomina è determinato dalla data di presentazione delle domande di prenotazione.

Gli ex volontari che si trovano nelle condizioni suindicate, che intendono concorrere ai posti in questione dovranno presentare al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione X - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda su carta bollata.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande gli aspiranti devono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

e) il titolo di studio posseduto (diploma di licenza della scuola media);

f) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

g) il proprio domicilio o recapito;

h) di essere disposti a raggiungere qualsiasi sede.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.

Alla domanda devono essere allegati:

1) copia del foglio matricolare (servizi militari);

2) attestato del comandente del Corpo dal quale risulti che il servizio prestato quale volontario è stato reso senza demerito.

Saranno considerate non valide e, pertanto, irricevibili le domande incomplete o prodotte fuori termine.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 agosto 1976

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1977
Registro n. 14 Difesa, foglio n. 199

(3620)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Foligno

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 dicembre 1975 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Foligno;

Visto il decreto ministeriale in data 22 luglio 1976 modificato parzialmente con successivo decreto del 18 febbraio 1977, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Foligno nell'ordine appresso indicato:

1. Tollis Aldo	punti	89,403	su 132
2. De Negri Errico	»	88,568	»
3. Martino Arcadio	»	84,939	»
4. Marassi Fulvio	»	84,782	»
5. Vitale Giovanni	»	81,569	»
6. Tamburrano Nicola	»	79,901	»
7. Bartalena Valentino	»	79,594	»
8. Pacifici Luigi	»	78,877	»
9. Zaccardi Leonzio	»	78,518	»
10. Laurenza Giovanni	»	77,336	»
11. Campi Paolo	»	77,322	»
12. Giglio Francesco	»	77,075	»
13. De Pascale Mario	»	77,018	»
14. Porcile Luciano	»	77,000	»
15. Cerminara Luigi	»	76,622	»
16. Florio Pietro	»	76,193	»
17. Lauletta Angelo	»	75,454	»
18. Tarella Domenico	»	75,313	»

19. Panuccio Rocco . . . punti 75,079 su 132
20. Marrapodi Luigi . . . » 74,806 »
21. Lagorio Briano . . . » 74,500 »
22. Imboldi Rocco Emilio . . . » 74,166 »
23. Ventriglia Giovanni . . . » 73,754 »
24. Centonze Gaspare . . . » 72,840 »
25. Filippi Davide . . . » 71,275 »
26. Ferrari Pietro . . . » 70,796 »
27. Amorese Arturo . . . » 70,232 »
28. Mazzini Libero . . . » 70,189 »
29. Ballarotto Oliviero . . . » 70,186 »
30. Caruri Agostino . . . » 70,109 »
31. Labriola Antonio . . . » 70,100 »
32. Ricotta Giovanni . . . » 69,822 »
33. Circosta Lorenzo . . . » 69,676 »
34. Pavia Aldo . . . » 69,648 »
35. Armocida Elio . . . » 69,556 »
36. Di Gilio Vito . . . » 69,103 »
37. Alfano Antonio . . . » 68,947 »
38. Recchia Ezio . . . » 68,927 »
39. Cresta Primo . . . » 68,588 »
40. Brescia Leonardo . . . » 68,482 »
41. Sanna Francesco . . . » 68,077 »
42. Cremonesi Spartaco . . . » 67,833 »
43. Pompeo Luigi . . . » 67,650 »
44. Perfetti Luigi . . . » 67,627 »
45. Sorbo Giuseppe . . . » 67,476 »
46. Ciccone Saverio . . . » 67,463 »
47. Stenghele Giuseppe . . . » 67,462 »
48. Taranto Fausto . . . » 67,033 »
49. Patriarca Emilio . . . » 66,933 »
50. Visone Aniello . . . » 66,845 »
51. Colavolpe Antonio . . . » 66,837 »
52. Ferraro Calogero . . . » 66,463 »
53. Liberti Gennaro . . . » 66,408 »
54. Indellicati Giovanni . . . » 66,366 »
55. Marcucci Pasquale . . . » 66,220 »
56. Piccitto Arturo . . . » 66,140 »
57. Bianchini Virginio . . . » 65,984 »
58. Augurio Garibaldi . . . » 65,983 »
59. Becattini Alfredo . . . » 65,916 »
60. Torretta Carlo . . . » 65,791 »
61. Mangione Francesco . . . » 65,595 »
62. Passaretti Umberto . . . » 65,360 »
63. Ventrella Giuseppe . . . » 65,260 »
64. Paoluzzi Remo . . . » 65,219 »
65. Falciglia Antonino . . . » 65,152 »
66. Gianfranchi Cleto Ruggero . . . » 64,832 »
67. Matteucci Gino . . . » 64,738 »
68. Onofri Ermanno . . . » 64,382 »
69. Bova Antonino . . . » 63,900 »
70. Zagordo Cosimo . . . » 63,778 »
71. Converti Carlo . . . » 63,766 »
72. Bartalena Piero . . . » 63,639 »
73. Chindamo Giuseppe . . . » 63,547 »
74. Rapetti Andrea . . . » 63,502 »
75. Pesente Elio . . . » 63,326 »
76. Pinna Giovanni . . . » 63,178 »
77. Narducci Fiorenzo . . . » 62,948 »
78. Bellotoma Giovanni . . . » 62,899 »
79. Guasticchi Giancarlo . . . » 62,689 »
80. Guido Pasquale . . . » 62,598 »
81. Marconi Giuseppe . . . » 62,472 »
82. D'Ignazio Pasquale . . . » 62,348 »
83. Gabusi Giovambattista . . . » 62,198 »
84. Trullo Antonio . . . » 62,032 »
85. Gobbi Ampelio . . . » 62,013 »
86. Lo Martire Stelio . . . » 61,997 »
87. Guglielmotti Raffaele . . . » 61,850 »
88. Mastrogiovanni Mario . . . » 61,750 »
89. Cifarelli Lorenzo . . . » 61,579 »
90. Casamento Teodoro . . . » 61,488 »
91. Barbero Angelo . . . » 61,450 »
92. Ruglioni Otello . . . » 61,119 »
93. Amorelli Giuseppe . . . » 60,866 »
94. Carretta Eligio . . . » 60,781 »
95. Molinaroli Felice . . . » 60,620 »
96. Baroni Rolando . . . » 59,100 »
97. Ventimiglia Gaetano . . . » 58,865 »
98. Ceola Mario . . . » 58,862 »
99. Ugatti Enzo . . . » 58,748 »
100. Agnifili Raffaele . . . » 58,720 »
101. Sancilio Cosmo . . . » 58,073 »
102. Saladino Giovanni . . . punti 57,932 su 132
103. Faillace Peppino . . . » 57,926 »
104. Ipprio Ilario . . . » 57,480 »
105. Gigliotti Giovanni . . . » 57,472 »
106. Camporesi Vittorio . . . » 57,466 »
107. Di Cristofaro Giamberardino . . . » 57,016 »
108. Malanga Lorenzo (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748) . . . » 57,000 »
109. Cavalli Costantino . . . » 57,000 »
110. Nitti Gabriele . . . » 56,905 »
111. Callipo Gaetano . . . » 56,613 »
112. Magoni Beniamino . . . » 56,599 »
113. Lo Cascio Domenico . . . » 56,318 »
114. D'Angelo Vincenzo . . . » 56,166 »
115. Graziani Franco . . . » 55,866 »
116. Muriana Giuseppe . . . » 55,772 »
117. Tinti Geltrudino . . . » 55,766 »
118. Sartoro Pasquale . . . » 55,760 »
119. Patriarca Mario . . . » 55,520 »
120. Marinelli Gaspare . . . » 55,240 »
121. Abatecola Giovanni . . . » 54,545 »
122. Glori Italico . . . » 54,530 »
123. La Placa Vittorio (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748) . . . » 54,232 »
124. Rachele Gregorio . . . » 54,232 »
125. Pauri Norberto . . . » 54,132 »
126. Famiglietti Mario . . . » 53,866 »
127. Lo Iodice Michele . . . » 53,840 »
128. Brusamonti Giovanni . . . » 53,672 »
129. Liotti Francesco . . . » 53,666 »
130. Bruno Carmelo . . . » 53,500 »
131. Pianeselli Lamberto . . . » 53,353 »
132. Caccavale Antonio . . . » 53,269 »
133. Aprile Pietro Maria . . . » 52,800 »
134. Sanna Pio . . . » 52,766 »
135. Notargiacomo Manlio . . . » 52,666 »
136. Tricarico Ennio . . . » 52,366 »
137. Ciraolo Giovanni . . . » 52,333 »
138. Spiezia Giovanni . . . » 51,866 »
139. Goria Marziale . . . » 50,472 »
140. Tozzi Giuseppe . . . » 48,016 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 9 marzo 1977

p. *Il Ministro*: DARIDA

(3618)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di radiologia e fisioterapia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di radiologia e fisioterapia, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976;

Visto il proprio decreto in data 5 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 14 febbraio 1977, relativo alla approvazione della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di radiologia e fisioterapia;

Considerato che nello stesso per errore materiale, è stato omesso il nominativo del dott. Altafini Altafini Alberto, nato a Mantova il 15 dicembre 1937, risultato idoneo all'esame nazionale di idoneità a primario di radiologia e fisioterapia con il punteggio di 70/100;

Considerato che occorre provvedere all'integrazione della suddetta graduatoria;

Decreta:

La graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di radiologia e fisioterapia, viene approvata con l'aggiunta al n. 291 del dott. Altafini Altafini Alberto, nato a Mantova il 15 dicembre 1937, risultato idoneo con il punteggio di 70/100 (settanta su cento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1977

Il Ministro: Dal Falco

(3619)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di fattorino nel ruolo organico del personale dello esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIX), da conferire presso gli uffici aventi sede nella Valle d'Aosta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 1 del 1° gennaio 1977, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 giugno 1976, n. 3412, registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1976, registro n. 54 Poste, foglio n. 261, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di fattorino nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIX), dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da conferire presso gli uffici aventi sede nella Valle d'Aosta, bandito con decreto ministeriale 18 febbraio 1975, n. 3116.

(3381)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, mediante prova d'arte, a tredici posti di elettricista-circuitista (operaio specializzato) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 16 del 1° giugno 1976, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 febbraio 1976, n. 3327, registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1976, registro n. 22 Poste, foglio n. 261, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, mediante prova d'arte, a tredici posti di elettricista-circuitista (operaio specializzato) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 3 maggio 1974, n. 2937.

(3382)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a trenta posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV), da conferire presso gli uffici aventi sede nel Trentino-Alto Adige.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 1 del 1° gennaio 1977, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 luglio 1976, n. 3452, registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1976, registro n. 54 Poste, foglio n. 269, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a trenta posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV), da conferire presso gli uffici aventi sede nel Trentino-Alto Adige, bandito con decreto ministeriale 22 febbraio 1975, n. 3124.

(3380)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, mediante prova d'arte, ad un posto di vetraio (operaio qualificato) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 3 del 21 gennaio 1977, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 luglio 1976, n. 3495, registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1976, registro n. 59 Poste, foglio n. 093, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, mediante prova d'arte, ad un posto di vetraio (operaio qualificato) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 3 maggio 1974, n. 2938.

(3385)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, mediante prova d'arte, a sessantacinque posti di meccanico (operaio specializzato) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel 4° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 34 del 1° dicembre 1976, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 aprile 1976, n. 3398, registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1976, registro n. 49 Poste, foglio n. 247, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, mediante prova d'arte, a sessantacinque posti di meccanico (operaio specializzato) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 3 maggio 1974, n. 2937.

(3383)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, mediante prova d'arte, a due posti di idraulico (operaio specializzato) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 3 del 21 gennaio 1977, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 agosto 1976, n. 3506, registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1976, registro n. 59 Poste, foglio n. 094, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, mediante prova d'arte, a due posti di idraulico (operaio specializzato) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 3 maggio 1974, n. 2937.

(3384)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, mediante prova d'arte, a diciassette posti di pittore (operaio specializzato) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 3 del 21 gennaio 1977, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 giugno 1976, n. 3439, registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1976, registro n. 59 Poste, foglio n. 091, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, mediante prova d'arte, a diciassette posti di pittore (operaio specializzato) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 3 maggio 1974, n. 2937.

(3386)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 546 del 14 dicembre 1976, con il quale è stato bandito un concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1976;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le designazioni pervenute dalla regione Marche, dalla prefettura di Ascoli Piceno e dall'ordine dei veterinari della provincia;

Visto il decreto n. 733 del 30 marzo 1977, del medico provinciale di Ascoli Piceno, con il quale, ai sensi e con la procedura prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 220, è stato nominato il componente di cui alla lettera *d)* dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Viste le leggi regionali 10 agosto 1972, n. 5 e 30 gennaio 1973, numero 2;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come appresso:

Presidente:

Gullotti dott. Vincenzo, dirigente regionale.

Componenti:

De Rosa dott. Carlo, vice prefetto ispettore aggiunto;

Tornimbeni dott. Carlo, veterinario provinciale di Pesaro;

Bonaduce prof. Antonio, direttore dell'istituto di patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici della facoltà di medicina veterinaria di Napoli;

Romboli prof. Bruno, direttore dell'istituto di patologia generale e anatomia patologica della facoltà di medicina veterinaria di Pisa;

Angellotti dott. Giuseppe, veterinario condotto del comune di Acquaviva Picena.

Segretario:

Sisto dott. Michele, dirigente regionale.

La commissione giudicatrice inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ascoli Piceno, addì 1° aprile 1977

Il veterinario provinciale: SIDOTI

(3816)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del pubblico macello vacante nel comune di Caltanissetta.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2410 in data 20 dicembre 1975, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello, presso il comune di Caltanissetta;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitario addetto ai comuni e alle province, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni all'uopo pervenute da parte del Ministero della sanità, della prefettura di Caltanissetta, dell'ordine dei veterinari di Caltanissetta;

Vista la nota n. 13498 del 10 dicembre 1976, del medico provinciale di Caltanissetta, relativa alla nomina del componente di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di direttore del pubblico macello presso il comune di Caltanissetta di cui alle premesse, è così composta:

Presidente:

De Marco prof. Giuseppe, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Frittoli dott. Mario, primo dirigente veterinario in servizio presso il Ministero della sanità;

Piraneo dott. Vittorio, primo dirigente, in servizio presso la prefettura di Caltanissetta;

Artioli prof. Delfo, docente di ispezione degli alimenti di origine animale, presso la facoltà di medicina veterinaria presso l'Università di Parma;

Catarsini prof. Orazio, docente in clinica medica veterinaria presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Messina;

Faccincani prof. Franco, direttore del pubblico macello di Verona.

Segretario:

Alicata dott.ssa Luigia, direttore di divisione aggiunto in servizio a scavalco presso questo ufficio.

Le prove di esame avranno luogo in Palermo e non potranno avere inizio prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e in quella della regione siciliana e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Caltanissetta, della prefettura di Caltanissetta e del comune di Caltanissetta.

Caltanissetta, addì 29 marzo 1977

Il veterinario provinciale: SAPORITO

(3817)

OSPEDALE « S. MARIA DEGLI UNGHERESI » DI POLISTENA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di ostetricia;

un posto di aiuto della divisione di chirurgia;

un posto di aiuto del servizio di radiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Polistena (Reggio Calabria).

(4457)

ARCISPEDALE « S. MARIA NUOVA » DI REGGIO EMILIA

Concorso ad un posto di assistente del centro trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Reggio Emilia.

(4453)

OSPEDALE DI BITONTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bitonto (Bari).

(4454)

OSPEDALE DI GARDONE VAL TROMPIA

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gardone Val Trompia (Brescia).

(4480)

OSPEDALE « S. CROCE » DI FANO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fano (Pesaro).

(4481)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « G. B. ODIERNA » DI RAGUSA

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ragusa.

(4456)

OSPEDALE CIVILE DI TORRE ANNUNZIATA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
tre posti di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torre Annunziata (Napoli).

(4458)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a sette posti di assistente di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a sette posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Torre Annunziata (Napoli).

(4459)

OSPEDALE CIVILE DI BOZZOLO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 30 giugno 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Bozzolo (Mantova).

(4455)

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1977, n. 8.

Modalità di inquadramento del personale del disciolto Ente per la valorizzazione dell'isola d'Ischia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del 29 gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale dipendente dal disciolto Ente di valorizzazione dell'isola d'Ischia, che non sia stato inquadrato in altri enti alla data di entrata in vigore della presente legge, può a domanda, essere assegnato:

1) alla giunta regionale della Campania, nei limiti di 11 (undici) unità, secondo i criteri da essa stabiliti;

2) all'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e Procida, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 9 novembre 1974, n. 62.

Le relative domande devono essere presentate, rispettivamente, alla presidenza della giunta regionale della Campania ed all'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e Procida, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

L'inquadramento nei ruoli della giunta regionale della Campania e dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e Procida avviene nel livello funzionale corrispondente alla carriera rivestita presso l'E.V.I. alla data di entrata in vigore della legge regionale 9 novembre 1974, n. 62, ed ha effetto dalla data della effettiva immissione in servizio.

Il personale, inquadrato ai sensi del precedente comma, conserva, ai fini del collocamento nei ruoli dei predetti enti, per intero, l'anzianità di servizio presso l'E.V.I.

Art. 3.

Al personale di cui ai precedenti articoli 1 e 2 compete, ad esaurimento ed in via transitoria, il trattamento economico praticato dalla regione Campania ai propri dipendenti, in base alle disposizioni di cui al titolo V della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni.

Al predetto personale continuano ad applicarsi, fino al suo inquadramento nel ruolo opzionato, le norme relative allo stato giuridico, al trattamento economico di attività, previdenza, assistenza e quiescenza previste dalle norme di legge regolamentari vigenti.

Art. 4.

All'onere annuo, valutabile in L. 110.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede:

per l'anno 1976, con i fondi di cui al cap. 6566 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1976, che presentano sufficiente disponibilità;

per gli anni successivi, con i corrispondenti capitoli del medesimo stato di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 25 gennaio 1977

RUSSO

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1977, n. 9.

Modifiche agli articoli 17 e 18 della legge regionale 27 febbraio 1975, n. 7, concernente « Assistenza ospedaliera nella regione Campania ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del 29 gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 17 della legge regionale 27 febbraio 1975, n. 7, è sostituito dal presente:

« A tale scopo, gli enti ospedalieri sono tenuti ad esercitare direttamente le azioni di recupero, secondo le norme vigenti.

Gli istituti e case di cura convenzionati sono tenuti a comunicare all'assessorato alla sanità, entro tre giorni dalla dimissione, la data del ricovero, la data di dimissione, la diagnosi e la spesa del ricovero ».

Art. 2.

Il quarto comma dell'art. 18 della legge regionale 27 febbraio 1975, n. 7, viene così rettificato:

« In caso di mancato pagamento, l'ente ospedaliero è tenuto ad esercitare le azioni previste dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 25 gennaio 1977

RUSSO

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1977, n. 10.

Normativa per l'affidamento e l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del 29 gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La progettazione, l'affidamento e la esecuzione dei lavori e degli interventi di cui all'art. 2 della legge 5 agosto 1975, n. 412, relativi ai piani triennali di edilizia scolastica per il periodo 1975-80, sono disciplinati dalla presente legge.

Art. 2.

Gli enti obbligati, anche riuniti in consorzio, provvedono alla progettazione ed alla esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo, predisponendo, ove possibile, complessi organici di scuole di vario ordine e grado.

Gli enti obbligati possono avvalersi, per la progettazione ed esecuzione, sia di singole opere, sia di piani organici di opere e, in particolare, quando le opere stesse siano da realizzarsi con ricorso a processi di industrializzazione edilizia dell'istituto della concessione di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5 agosto 1975, n. 412, sulla base di apposita convenzione che dovrà prevedere quanto stabilito dalla predetta norma.

L'affidamento in concessione viene assentito dalla giunta regionale, su richiesta motivata degli enti obbligati.

Art. 3.

Gli enti obbligati devono curare che i progetti tecnici esecutivi vengano redatti da un ingegnere, da un architetto o da altro tecnico, nell'ambito delle competenze professionali, secondo le indicazioni di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412, e in osservanza della normativa di cui al decreto ministeriale 18 dicembre 1975, nel termine di quattro mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, dei piani triennali di finanziamento regionali.

I progetti dovranno essere accuratamente compilati, osservando le norme contenute nel decreto ministeriale 29 maggio 1895, modificato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 luglio 1947, n. 763, allo scopo di dar corso alla esecuzione dell'opera senza alcuna incertezza.

I progetti dovranno, inoltre, essere muniti dei seguenti pareri:

a) dell'ufficiale sanitario;

b) del soprintendente ai monumenti, ove necessiti.

I pareri predetti si intendono favorevolmente acquisiti in via definitiva, ove non emessi entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Art. 4.

Le spese per progettazione, direzione dei lavori e collaudo delle opere che possono essere comprese nei progetti, ai termini dell'art. 2 della legge 5 agosto 1975, n. 412, sono determinate in base alle vigenti tariffe professionali sull'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultanti dal progetto approvato.

Il pagamento dei corrispettivi dovuti ai tecnici liberi professionisti, per le prestazioni di cui al primo comma, è disposto su presentazione di notule, da parte dei professionisti stessi, debitamente vistate dal legale rappresentante dell'ente obbligato.

Art. 5.

I progetti di qualsiasi importo, redatti da uffici tecnici degli enti obbligati, diretti da un ingegnere o architetto, sono approvati in via definitiva, ai sensi della presente legge, dagli organi competenti degli enti stessi, mediante apposita deliberazione, da adottarsi entro sette mesi decorrenti dalla data di pubblicazione dei piani triennali di finanziamento regionale, su conforme attestazione, da parte del responsabile dell'ufficio tecnico, dell'avvenuto rispetto delle norme tecniche, di cui al precedente articolo 3, e con dichiarazione di disponibilità dell'area scelta, in conformità di quanto disposto al successivo art. 8.

I progetti di qualsiasi importo, approvati da enti obbligati non provvisti di uffici tecnici o non diretti da ingegneri o architetti, nonché quelli relativi ad opere da affidare in concessione, devono essere corredati dal visto di conformità dell'amministrazione provinciale competente per territorio, che lo rilascia con delibera di giunta, previo riscontro del proprio ufficio tecnico della completezza della documentazione e dell'avvenuto rispetto delle norme tecniche di cui al precedente art. 3, nonché delle previsioni di spesa.

Tale visto deve essere apposto entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.

I progetti delle opere finanziate ai sensi della presente legge non sono sottoposti ai pareri tecnici previsti dall'art. 285 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, e sono approvati con delibera del consiglio dell'ente obbligato.

Copie delle menzionate deliberazioni, appena divenute esecutive, nonché dei progetti delle opere, devono essere inviate alla giunta regionale.

Art. 6.

Decorsi, infruttuosamente, i termini di cui al precedente articolo, nonché quello del successivo art. 9, la giunta regionale adotta i provvedimenti sostitutivi, intesi alla sollecita realizzazione dell'opera.

La giunta regionale delibera, altresì, su preliminare parere delle commissioni di collaudo in corso d'opera, anche per i progetti approvati dagli enti obbligati, in ordine:

a) alla definizione delle vertenze insorte con le imprese, in dipendenza dell'appalto;

b) alle richieste di maggiori compensi, esclusi i casi di cui al successivo art. 7, avanzate in corso di opere o in sede di collaudo;

c) alle proposte di risoluzioni o rescissione di contratto;

d) alle determinazioni di nuovi prezzi che comportano una spesa superiore al quinto contrattuale;

e) alle transazioni con le imprese.

Copia della deliberazione della giunta regionale viene notificata agli enti obbligati.

Le commissioni di collaudo in corso d'opera, di cui al secondo comma del presente articolo, sono nominate dalla giunta regionale, a seguito della comunicazione dell'avvenuto appalto dei lavori, da parte dell'ente obbligato.

Alle commissioni stesse sono demandati tutti i controlli relativi alla esecuzione dei lavori.

Art. 7.

Le perizie relative ai lavori di variante e suppletivi, nonché le relative eventuali maggiori spese, sono approvate con le stesse procedure previste al precedente art. 5.

Le maggiori spese, di cui al precedente comma, debbono, in ogni caso, rientrare nel limite dell'impegno totale assunto per la esecuzione delle singole opere, con l'utilizzazione eventuale delle somme a disposizione per imprevisti, e delle economie derivanti da ribasso d'asta, sempre che il nuovo importo dell'appalto non superi i 6/5 di quello originario e i maggiori lavori non alterino la natura e la destinazione dell'opera.

Art. 8.

Le opere comprese nei piani di finanziamento previsti dalla presente legge sono, a tutti gli effetti, riconosciute di pubblica utilità, ed i lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili.

Per quanto riguarda la scelta delle aree necessarie per la realizzazione delle opere, si applicano le norme contenute nei commi primo, secondo, terzo e quarto dell'art. 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

La commissione di cui al citato art. 10/412, può confermare, su richiesta dell'ente obbligato, la scelta dell'area, già effettuata dalla commissione prevista dall'art. 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, prima dell'entrata in vigore della ripetuta legge n. 412.

La scelta di nuove aree o la conferma di quelle già prescelte deve essere effettuata dalla sopracitata commissione, entro venti giorni dalla richiesta dell'ente obbligato.

Per le aree prescelte secondo le previsioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati, e per quelli individuati con la deliberazione consiliare di cui al secondo comma dell'art. 10 della citata legge n. 412, può essere disposta, previa redazione degli stati di consistenza, la occupazione di urgenza, a norma dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 9.

Per l'acquisizione delle aree di cui al precedente articolo, gli enti obbligati devono promuovere la procedura per la occupazione di urgenza, entro novanta giorni dalla data di approvazione dei piani triennali di finanziamenti regionali.

Art. 10.

Le funzioni amministrative relative all'accesso agli immobili da espropriare per la redazione degli stati di consistenza, la esecuzione delle misurazioni e dei rilievi, nonché l'occupazione temporanea di urgenza degli immobili predetti, sono delegate agli enti obbligati.

Per le procedure espropriative e determinazioni delle relative indennità, si applicano le norme di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

Art. 11.

All'appalto delle opere, gli enti obbligati devono provvedere entro quaranta giorni dalla data in cui diviene esecutivo il provvedimento di approvazione dei relativi progetti.

Art. 12.

All'appalto delle opere deve provvedersi con il sistema della licitazione privata.

La gara può essere aggiudicata anche nel caso di un'unica offerta valida.

Le gare di licitazione privata, andate deserte, possono essere subito rinnovate, anche con ammissione di offerte in aumento, senza l'obbligo di ulteriore pubblicazione.

In tal caso, la gara può essere aggiudicata al migliore offerente, purché alla gara stessa siano pervenute almeno due offerte valide.

Se anche la gara in aumento va deserta, può esperirsi la trattativa privata, sempre che ricorrano motivi di comprovata economicità e convenienza.

Qualora si proceda con il sistema dell'appalto concorso, l'aggiudicazione deve avvenire con apposita deliberazione del competente organo consiliare dell'ente obbligato.

Art. 13.

Possono essere ammessi appalti anche con gruppi di imprese, purché l'impresa capo gruppo sia iscritta all'albo nazionale dei costruttori per le categorie e gli importi corrispondenti ai lavori da appaltare.

Dette imprese debbono presentare alla stazione appaltante, unitamente all'offerta:

a) una lista di membri del gruppo, con la designazione del procuratore o mandatario;

b) l'impegno sottoscritto da ciascun associato, concernente il riconoscimento che il procuratore rappresenta ciascuna impresa verso il committente, allo scopo di presentare l'offerta e di procedere a tutte le operazioni conseguenti alla eventuale aggiudicazione, fino al collaudo compreso;

c) l'autorizzazione al procuratore a riscuotere, con effetto illimitato, per ciascuno dei membri;

d) l'assunzione della responsabilità solidale dell'impresa capo gruppo per l'intera opera, e delle responsabilità di ciascun membro per la esecuzione della parte dei lavori che, nella presentazione dell'offerta, risulti di sua pertinenza.

Art. 14.

La consegna dei lavori può essere immediatamente disposta, all'atto dell'aggiudicazione, e con riserva della successiva approvazione da parte dei competenti organi della stazione appaltante.

Nel caso di esperimento di gara in aumento, la consegna immediata dei lavori può essere disposta all'atto della aggiudicazione, nei limiti delle somme impegnate.

Art. 15.

I lavori devono essere attuati nei termini contrattuali, salvo proroghe che potranno essere accordate, per cause di forza maggiore, e per un periodo di tempo, che, nel complesso, non superi i sei mesi, dagli enti obbligati.

Art. 16.

Tutti i pagamenti, a qualsiasi titolo dovuti, sono effettuati dagli enti obbligati, in base a mandati intestati direttamente agli enti stessi, che daranno rendiconto, esclusivamente contabile, delle somme erogate, entro il termine di sei mesi dall'ultimo pagamento effettuato.

Art. 17.

Per le opere che comportino, nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non eccedente i cinquanta milioni di lire, si prescinde dall'atto formale di collaudo, sostituendolo con un certificato del direttore dei lavori, che attesti la regolare esecuzione dei medesimi.

Art. 18.

Sono applicabili, alla esecuzione dei lavori previsti dai programmi di cui alla presente legge, le agevolazioni finanziarie di cui al decreto del Ministero del tesoro 25 novembre 1972 e successive modifiche e proroghe, recante disposizioni per la concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici.

Sono, altresì, applicabili ai lavori suddetti le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1974, n. 8, recante norme in materia di appalti di opere pubbliche.

Art. 19.

L'approvazione degli atti di contabilità finale e dei certificati di collaudo è delegata agli enti obbligati.

Art. 20.

Alla revisione dei prezzi contrattuali, quando ne ricorrano le circostanze, si procede a norma della legge 21 dicembre 1974, n. 700.

Art. 21.

Le opere realizzate, anche se alla loro attuazione provvede la Regione, a seguito di surrogazione nei casi di inadempienza da parte degli enti obbligati, apparterranno al patrimonio indisponibile degli enti stessi, con destinazione ad uso scolastico e con conseguenti oneri di manutenzione.

Art. 22.

Gli edifici privati da destinare a scuole statali di ogni ordine e grado, comprese le scuole materne e gli istituti secondari di istruzione artistica, possono essere acquistati dagli enti obbligati, previa autorizzazione della giunta regionale, per un prezzo non superiore a quello che verrà fissato mediante stima dell'ufficio tecnico erariale.

Art. 23.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede:

per l'anno finanziario 1976, con i fondi di cui al cap. 3532 dello stato di previsione della spesa del bilancio della regione Campania;

per gli anni successivi, con i corrispondenti stanziamenti degli stessi stati di previsione.

Le somme non impegnate nell'anno finanziario di riferimento possono essere utilizzate in quelli successivi, ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1933, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 24.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni statali e regionali vigenti.

Norme transitorie

Art. 25.

I termini di cui al primo comma degli articoli 3, 4 e 10, nonché quello dell'art. 9, decorrono dal trentesimo giorno successivo a quello della entrata in vigore della presente legge.

Art. 26.

La presente legge è dichiarata urgente, a norma del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 25 gennaio 1977

RUSSO

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1977, n. **11.**

Rifinanziamento della legge regionale 9 agosto 1974, n. 35.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 7 del 19 febbraio 1977*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 9 agosto 1974, n. 35, è autorizzata la spesa annuale di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari, a partire dal 1976.

Art. 2.

Per le finalità previste dall'art. 5, primo comma, della legge regionale 9 agosto 1974, n. 35, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari, a partire dal 1976, la spesa di lire 100 milioni all'anno.

Art. 3.

All'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in lire 250 milioni, si provvede, per il 1976, con lo stanziamento di cui al cap. 1227 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1976.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per gli anni successivi, farà carico sugli appositi capitoli di bilancio.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 25 gennaio 1977

RUSSO

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1977, n. **12.**

Contributo agli ospedali riuniti di Napoli nelle spese di convenzionamento con la croce verde napoletana, per l'espletamento del servizio di pronto soccorso stradale e di trasporto degli infermi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 29 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle organizzazioni dei servizi di pronto soccorso sanitario stradale e di trasporto degli infermi provvede la regione Campania, in esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4.

Art. 2.

In attesa di un piano regionale di riorganizzazione del settore, la regione Campania è autorizzata a concedere agli ospedali riuniti di Napoli la erogazione della somma di lire 200 milioni, quale contributo per l'anno 1976, nelle spese per il convenzionamento con la croce verde napoletana, per l'espletamento del servizio di pronto soccorso stradale e di trasporto degli infermi.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in L. 200.000.000 per il 1976, si provvede mediante riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 2119, titolo I, sez. XIV dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976: « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso », e mediante la iscrizione della somma di L. 200.000.000, al cap. 1789, di nuova istituzione, dello stato di previsione medesimo, con la seguente denominazione:

« Contributo per l'anno 1976 alla croce verde napoletana, per l'espletamento del servizio di pronto soccorso stradale e di trasporto degli infermi ».

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 25 gennaio 1977

RUSSO

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1977, n. **13.**

Contributo alle comunità montane nelle spese di elaborazione e formulazione dei piani annuali di sviluppo, e nelle spese di costituzione e funzionamento dei relativi uffici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 29 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ad integrazione delle risorse assegnate, dalla legge 11 marzo 1975, n. 72, alle comunità montane, è autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000, per l'anno 1976, per la concessione di contributi a favore delle comunità stesse, nelle spese di elaborazione e formulazione dei piani annuali di sviluppo, e nelle spese di costituzione e funzionamento dei relativi uffici.

Il suddetto fondo sarà ripartito, a norma dell'art. 20 della legge regionale 14 gennaio 1974, n. 3, tra le comunità montane che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano regolarmente costituite.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 1976, con i fondi del cap. 3078 dello stato di previsione della spesa del corrente anno, previamente integrato mediante prelevamento dell'importo di lire 1.000.000.000 dal cap. 3633: « Fondo occorrente per far fronte a spese in conto capitale, derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso », che, per l'effetto, si riduce di pari importo.

Le somme non impegnate nell'anno finanziario di riferimento possono essere utilizzate in quelle successive.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, secondo comma della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 25 gennaio 1977

RUSSO

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1977, n. **14**.
Istituzione della consulta regionale femminile.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 7 del 19 febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di promuovere un programma di iniziative tese, in armonia allo spirito della Costituzione repubblicana e dello statuto della regione Campania ed in conformità della risoluzione delle Nazioni Unite, ad agevolare l'effettiva partecipazione della donna alle determinazioni e scelte di politica economica e sociale del Paese, è istituita la consulta regionale per la condizione della donna, composta:

a) dal presidente del consiglio regionale o da un suo delegato;

b) dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato;

c) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative;

d) da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni dei lavoratori autonomi, maggiormente rappresentative;

e) dalle rappresentanti delle organizzazioni femminili dei partiti, che si ispirano alla Corte costituzionale;

f) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni femminili con organizzazione nazionale, e da una rappresentante per ciascuna delle associazioni femminili finora organizzate nel comitato associazioni femminili campane, che non siano già rappresentate per altro titolo;

g) da una rappresentante per ogni movimento a carattere nazionale, istituzionalmente finalizzato al perseguimento della soluzione dei problemi inerenti la condizione della donna.

Art. 2.

La consulta:

1) collabora con la Regione nell'indagine conoscitiva sulla condizione delle donne in Campania, in particolare:

in ordine alla presenza del lavoro femminile nell'agricoltura, nell'industria, nel pubblico impiego, nella scuola, nei servizi sociali, nel commercio, nell'artigianato, ed in tutte le altre attività che concorrono allo sviluppo della società;

in ordine al grado di istruzione, al livello e all'estensione della qualificazione della forza lavoro femminile, finalizzati ai settori lavorativi di cui sopra;

2) formula proposte e suggerimenti da utilizzare al consiglio regionale, in ordine all'istituzione di servizi sociali che permettano alla donna di svolgere compiutamente il suo ruolo nella società e nella famiglia, per lo sviluppo dell'occupazione femminile e per la sua qualificazione professionale;

3) promuove ogni opportuna ricerca per l'individuazione di idonee iniziative — da realizzarsi dalla Regione e dalle autonomie sociali e territoriali — al completo riconoscimento dei diritti della donna, della sua dignità ed uguaglianza nella società.

Art. 3.

La consulta è nominata dal presidente della giunta regionale, all'inizio di ogni legislatura e resta in carica quanto il consiglio stesso.

La consulta è presieduta da una sua componente, eletta ogni sei mesi, fra le donne che ne fanno parte.

Art. 4.

L'ufficio di componente della consulta è gratuito.

La consulta ha sede presso il consiglio regionale e viene convocata su iniziativa del suo presidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

La consulta si avvale, nella esplicazione della propria attività, della collaborazione delle istituzioni culturali pubbliche, nonché delle associazioni culturali e professionali presenti nella Regione.

Art. 5.

Il regolamento predisposto dalla consulta stessa, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, è sottoposto all'approvazione del consiglio regionale. Analoga procedura è richiesta per le modifiche del regolamento.

Art. 6.

La consulta predispone annualmente un programma di attività con la previsione della spesa che, entro quindici giorni dalla sua formulazione, dovrà essere sottoposto all'approvazione del consiglio regionale.

Con successiva legge si provvederà al relativo stanziamento.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 16 febbraio 1977

RUSSO

(2097)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771160)